

siciliane, delle associazioni degli emigrati, delle cooperative tra emigrati e degli emigrati stessi, per la creazione di un fondo di rotazione da destinare alla concessione di prestiti biennali per il credito di esercizio al tasso annuo del 3 per cento, riservato alle attività indicate all'art. 16 della presente legge.

Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana.

La quota di partecipazione della Regione siciliana al predetto consorzio è fissata nella misura complessiva di lire 300 milioni.

Art. 18

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all'80 per cento, al 65 per cento ed al 50 per cento delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

Il contributo, che non può superare l'ammontare di 34 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività correlati da preventivi di spesa, previo parere dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca che a tal fine trasmetterà all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale copia del verbale di ispezione straordinaria.

Art. 19

Le cooperative di cui all'articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modificazioni.

Art. 20

Le cooperative costituite per almeno il 50 per cento da emigrati rientrati definitivamente in Sicilia a partire dal 19 febbraio 1975 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della presente legge, possono avvalersi delle provvidenze della legge regionale 17 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, con le modalità e nei limiti ivi previsti.

Il consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C. riserverà annualmente alle predette cooperative, che presentino istanza di finanziamento entro il 30 settembre, una quota la cui misura non potrà complessivamente essere inferiore a lire 300 milioni, sulle disponibilità esistenti per la concessione delle varie agevolazioni creditizie.

Art. 21

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, per il periodo di un triennio a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare alle cooperative di produzione e lavoro operanti in Sicilia un contributo pari al 50 per cento degli oneri sociali relativi ai soci in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della presente legge.

Art. 22

Le provvidenze di cui agli articoli 18, 19 e 21 della presente legge sono estese alle cooperative agricole ed a quelle di servizi e tra pescatori. Ai fini della costituzione delle cooperative previste dalla presente legge, è sufficiente un numero di soci pari complessivamente a nove.

Art. 23

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e del piano regionale di sviluppo e con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, adotta iniziative:

a) per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati, attraverso l'effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all'estero;

b) per il reinserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e per l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico del Paese in cui intendono emigrare, anche attraverso la effettuazione di corsi di linguistica e culturali;

c) per l'effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali, in vista del raggiungimento delle finalità di cui alla lett. b);

d) per l'adozione di ogni altra forma di assistenza a favore degli emigrati e loro fami-

liari, prevista dai vigenti regolamenti regolamenti comunitari.

Le associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della presente legge possono organizzare e gestire corsi di formazione professionale a favore di lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati, sempre che a tal fine siano utilizzati i fondi posti a disposizione della CEE e destinati ad interventi per gli emigrati, in base a programmi da presentarsi all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 24

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, anche in concorso con gli altri enti e amministrazioni pubbliche, ad assumere iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati italiani all'estero e loro familiari.

Le modalità per la realizzazione di dette iniziative e per la ripartizione degli oneri saranno disciplinate mediante accordi tra le amministrazioni e gli enti interessati.

Art. 25

Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione della stampa siciliana tra gli emigrati, l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad effettuare abbonamenti a quotidiani siciliani, su richiesta di associazioni di emigrati operanti all'estero, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della presente legge, e di istituti di patronato operanti all'estero, con un massimo di tre copie per ciascun organismo, scelti garantendo la pluralità della informazione.

Art. 26

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi, incontri, riunioni, dibattiti, conferenze, di propria iniziativa o in corso con enti, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore, anche al fine di svolgere azione di informazione e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati dell'emigrazione.

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale promuove ed organizza ogni quattro anni una conferenza dell'emigrazione delle regioni meridionali ed insulari. I relativi aspetti finanziari saranno disciplinati mediante accordi tra le regioni interessate.

Art. 27

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato al versamento presso l'INPS, in favore dei lavoratori rientrati definitivamente in Sicilia dall'estero, che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, di quote pari al 50 per cento dei contributi previdenziali relativi ai periodi non coperti da assicurazione obbligatoria, effettuati in Paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, ai fini del raggiungimento dei minimi pensionistici o dei minimi richiesti per la prosecuzione volontaria.

Del pari, detti contributi potranno essere versati anche relativamente a periodi non coperti da assicurazioni obbligatorie, effettuati, in Paesi esteri convenzionati con l'Italia, in data antecedente alla estensione di tali assicurazioni obbligatorie.

A tal fine l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INPS.

Art. 28

Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare, tramite i comuni, un contributo straordinario di lire 50 mila a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative.

Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e l'ottavo giorno successivo.

Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di emigrato all'estero per motivi di lavoro.

I comuni sono autorizzati ad anticipare agli aventi diritto le somme occorrenti per l'erogazione del contributo prelevandolo dai fondi propri o in gestione, comunque destinati alle spese elettorali.

Art. 29

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale svolgerà almeno due volte all'anno una relazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana in ordine alla attuazione della presente legge e all'andamento generale della spesa.

Art. 30

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale e previo parere della Consulta regionale dell'emigrazione, sentita la Commissione legislativa lavoro della Assemblea regionale siciliana, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge, che dovrà stabilire in particolare:

— le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio;

— le modalità per l'attività ed il funzionamento dei comitati per l'emigrazione;

— l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;

— le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati;

— le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;

— le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.

Le disposizioni del regolamento provvisorio di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, avranno efficacia, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla istituzione, nell'ambito degli organi e delle strutture previste per l'attuazione della presente legge, di una commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati siciliani. Tale Commissione ha il compito di:

a) studiare, analizzare e approfondire le tematiche inerenti alla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;

b) proporre ipotesi concrete per la so-

luzione dei problemi specifici discendenti dalla particolare materia;

c) esprimere pareri e formulare raccomandazioni in ordine alla promozione e allo sviluppo di una più incisiva politica in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;

d) formulare proposte per incontri, conferenze, dibattiti e assemblee sui problemi della sicurezza sociale dei lavoratori emigrati.

La Commissione, che è presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, è composta da:

a) tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dell'INPS;

b) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale che svolgerà anche le funzioni di segretario;

c) quattro esperti dei patronati rappresentati nella Consulta regionale dell'emigrazione.

Art. 32

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, anche di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con gli istituti di previdenza e di assistenza a carattere nazionale, è autorizzato a promuovere ogni utile iniziativa per lo studio del fenomeno dell'immigrazione in Sicilia di lavoratori stranieri, con particolare riferimento alla sicurezza sociale, nel quadro di una più incisiva politica di cooperazione internazionale.

Art. 33

Per le finalità previste dagli articoli precedenti è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per il triennio 1980-82, la spesa complessiva di lire 10.915 milioni, così suddivisa:

	(in milioni di lire)		
	1980	1981	1982
— art. 3, terzo comma . . . . .	25	50	10
— art. 3, penultimo comma (concorso nelle spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, ecc.) . . . . .	10	10	10
— art. 4, per lo svolgimento dei compiti e per il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione, nonché per la organizzazione e lo svolgimento della Conferenza regionale dell'emigrazione . . . . .	10	150	10
— Artt. 5 e 6 (Comitati per la emigrazione) . . . . .	100	400	400
— art. 9 (Contributi enti ed associazioni) . . . . .	400	500	500
— art. 10, lettera a) e b) (Contributi per trasporto masserizie e rimborso spese di viaggio) . . . . .	250	500	500
— art. 10, ultimo comma (Anagrafe) . . . . .	50	50	50
— art. 11 (Ricoveri) . . . . .	800	800	900
— art. 12 (Colonie) . . . . .	10	100	100
— art. 13 (Borse di studio) . . . . .	35	45	45
— art. 17 (Consorzio per credito di esercizio - Fondo di rotazione) . . . . .	50	100	100
— art. 18 (Contributi sulle spese di gestione delle cooperative di emigrati) . . . . .	20	200	200
— art. 19 (Contributi per acquisto attrezzi a favore delle cooperative di emigrati) . . . . .	20	200	200
— art. 21 (Concorso nel pagamento degli oneri sociali relativi alle cooperative di emigrati) . . . . .	5	20	20
— art. 24 (Turismo sociale) . . . . .	100	100	100
— art. 25 (Contributi per la diffusione della stampa siciliana all'estero) . . . . .	15	40	40
— art. 26 (Convegni, conferenze. Spese per l'organizzazione della Conferenza dell'emigrazione delle Regioni meridionali ed insulari) . . . . .	150	90	90
— art. 27 (Concorso per il riscatto dei periodi lavorativi all'estero non coperti da assicurazioni obbl.) . . . . .	5	10	10
— art. 28 (Contributi elettorali) . . . . .	500	1.500	100
— art. 32 (Studi sul fenomeno degli immigrati) . . . . .	35	50	20

Art. 34

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 3.400 milioni, così suddivisa:

Gli atti ed i provvedimenti emanati in attuazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, conservano la loro efficacia fino alla relativa scadenza.

L'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale provvederà all'accreditamento ai sindaci delle somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, avuto esclusivo riguardo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite ventennale di impegno di lire 199 milioni, al cui onere si provvede con lo stanziamento del cap. 74 601 del bilancio della Regione per l'anno 1980.

Salvo per quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, nn. 25 e 26; 16 agosto 1975, n. 60; 25 novembre 1975, n. 74; 18 marzo 1977, n. 13; 10 maggio 1978, n. 4; 4 di-

cembre '78 n. 60; 28 maggio 1979, n. 122.

Art. 35

All'onere di lire 5.990 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione della spesa prevista al precedente art. 34, quarto comma, e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

L'onere a carico degli esercizi 1981-1982, previsto complessivamente in lire 8.758 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982: quanto a lire 4.000 milioni nella funzione 03 - settore 03 - programma 02 - elemento di programma 01 e quanto a lire 4.758 milioni nella funzione 06 - settore 02 - programma 02 - elemento di programma 03.

Art. 36

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.